

ORIGINALE

STUDIO LEGALE BONGHI

AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Avverso la sentenza n. 84/13 Sent., n. 2628/09 Cont., n. 1536 e n. 427 Rep., pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano il 27.03.2013 e depositata in cancelleria in pari data.

*** **

Per la ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S. (C.F. P. IVA 02080660265) con sede legale in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV) in persona del socio accomandatario legale rappresentante, Sig. Sandro Dallavalle (C.F. DLLSDR43T30C2070) nato il 30.11.1943 a Castelmassa (RO) e residente in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bonghi del Foro di Benevento (C.F. BNGGRL74S48C957Y) ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Erika Zanierato del Foro di Venezia (C.F. ZNRRKE80D63L736W-PEC:erika.zanierato@venezia.pecavvocati.it) sito in Calle del Sale, 51/3 - 30174 Venezia Mestre (VE) (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al n. di fax 0423 86352 oppure all'indirizzo PEC: avv.gabriellabonghi@puntopec.it) come da mandato a margine del presente atto

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 84/13 Sent. pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 27.03.2013 e depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano (All. A), rigettava la domanda attorea proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1347/09 emesso dal Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Conegliano, e condannava al contempo la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s. (da ora più brevemente Essedi S.a.s.) alla rifusione delle spese di lite,

PROCURA SPECIALE

Avv. Gabriella Bonghi, Vi nomino mio difensore e procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto.

Mi rappresenterete e difenderete in ogni ulteriore grado e procedura successiva, sia di cognizione che di esecuzione.

Espressamente Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti giudizio, proporre

domande riconvenzionali, chiamate di terzi in causa, esperire i rimedi previsti dall'art. 395 c.p.c., quietanzare, ritirare atti e documenti in ogni sede giudiziaria, ne\

l mio interesse ed in mio nome e conto.

Nominerete, a Vs. insindacabile giudizio, avvocati e procuratori, in Vs. aggiunta e/o sostituzione.

Ritengo fin da ora per rato e confermato il Vsc. operato.

Avute le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.

Informato ai sensi dell'art. 4, 3°, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio presso L'AVV. ERIKA ZANIERATO IN CALLE DEL SALE, 51/3 VENEZIA MESTRE (VE)

Letto, confermato e sottoscritto. Lì,

Sandro Dallavalle

Tale è la firma

Avv. Gabriella Bonghi

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

Via Annunziata Vecchia snc


31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studioglealebonghi@gmail.com

Tel. e Fax 0423.86352

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

così come liquidate nel dispositivo, in favore della Andreon Arredamenti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché del Sig. Francesco Andreon, quale titolare della ditta individuale, parte in causa sino dallo inizio della vertenza;

- l'impugnata sentenza è ingiusta in fatto ed in diritto e per questo va riformata, per i seguenti

MOTIVI

1) Lo svolgimento dei fatti.

Occorre in via preliminare ripercorrere brevemente lo svolgimento dei fatti per una migliore comprensione della vicenda giudiziaria.


Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trae origine dalla sentenza di primo grado n. 1319/2000, provvisoriamente esecutiva, con la quale il Tribunale di Treviso condannava la ditta individuale "Andreon Arredamenti" al pagamento in favore della Essedi s.a.s., della somma di £ 23.480.000, oltre interessi e rifusione spese di lite (fascicolo I° grado, doc. 1).

Avverso la citata statuizione, la ditta Andreon proponeva quindi gravame avanti alla Corte di Appello di Venezia (procedimento n. 2316/01 R.G.).

Con sentenza n. 1330/2004 del 19.05.2004 (dep. 06.08.2004), tuttavia, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione proposta, dichiarando inammissibile il procedimento in grado d'appello, talché la sentenza di primo grado riacquistava efficacia esecutiva.

A seguito di un accordo stipulato tra i procuratori delle allora legali avversarie, il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti", provvedeva al pagamento rateizzato della somma oggetto della pronuncia di condanna, per l'ammontare complessivo di attuali € 31.357,00, versati in favore della Essedi s.a.s..

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI


Avverso la sentenza della Corte Veneta, il titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti", proponeva ricorso per Cassazione, a definizione del quale la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 15728/07 del 23.05.2007, riconoscendo l'inammissibilità dell'appello per un mero vizio formale ("nullità dell'atto di appello per difetto di procura"), cassava "la sentenza impugnata" e rinviava "alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione" (fascicolo 1° grado, doc. 4);

Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione della causa, soprattutto non vi provvedeva l'allora ricorrente alla Suprema Corte "Andreon Arredamenti Francesco", ossia l'unica parte che avrebbe avuto un interesse concreto ex art. 100 c.p.c. alla riassunzione del procedimento in parola, posto che era la parte che ne aveva fatto richiesta; chiaramente non vi provvedeva nemmeno la Essedi s.a.s. che, nelle more, veniva integralmente soddisfatta delle proprie pretese creditorie, tanto che aveva presentato un contro ricorso in Cassazione unicamente per opporsi all'istanza di Andreon.

Successivamente a tali eventi, la società Andreon Arredamenti s.r.l., soggetto giuridico estraneo alla vicenda processuale in premessa (come espressamente sancito dalla Suprema Corte in accoglimento della tesi dell'Andreon Francesco) otteneva nei confronti della Essedi S.a.s. il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, con il quale la società ricorrente deduceva il credito di € 31.357,00 - importo versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 - posta la pretesa sopravvenuta estinzione dell'intero procedimento ex art. 393 c.p.c. e la conseguente natura di indebito oggettivo dei pagamenti effettuati.

E' da sottolineare come l'unico plausibile scopo della S.r.l. di continuare i versamenti a nome e per conto del Sig. Andreon Francesco fosse quello di inserire

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

arbitrariamente nella vicenda la Andreon s.r.l., società priva di mezzi idonei a rifondere i gravi danni arrecati alla odierna appellante ed al suo socio accomandatario, come ampiamente documentato dal cdrom dimesso in primo grado (cfr. doc. 15 fascicolo I grado).

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta rituale opposizione da parte di Essedi s.a.s. ed instaurata la causa n. 2628/2009 R.G. avanti al Tribunale di Treviso, sez. distaccata di Conegliano, a definizione della quale veniva emessa la sentenza qui impugnata.

*** **


2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia del Giudice di Prime cure.

Sull'illegittimo impiego del procedimento monitorio da parte della Andreon S.r.l.

Come confermato nella sentenza oggetto del presente gravame, l'odierna appellante deduceva in primo grado che *"a) Andreon Arredamenti S.r.l. non poteva agire in sede sommaria avendo la domanda di ripetizione quale propria sede competente il giudizio ordinario di merito; b) la sentenza del Tribunale di Treviso è passata in giudicato a nulla rilevando la mancata riassunzione, posto che ai sensi dell'art. 310 c.p.c. l'estinzione del processo non si estende alle sentenze di merito; c) in via subordinata ha chiesto comunque un nuovo accertamento giudiziale del proprio diritto di credito, chiedendo fosse utilizzato tutto il materiale probatorio relativo al procedimento di primo grado, compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c."*

Malgrado le istanze rivolte dalla deducente, il Giudice di primo grado limitava la propria statuizione solo su alcuni dei tre aspetti contestati, ossia unicamente rispetto a quanto dedotto nei punti b) e c), nulla pronunciando, invece, circa l'eccezione di cui al punto a).

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

La mancata statuizione sul punto indicato, del resto, non è dipesa dal carattere dirimente ed assorbente delle uniche due eccezioni esaminate dal Giudice di prime cure, posto che, come già evidenziato in primo grado dall'allora procuratore dell'attrice, il procedimento monitorio – caratterizzato dalla sommarietà e dalla speditezza dell'indagine effettuata *inaudita altera parte* – non appare idoneo ad accertare un iter logico-procedurale più complesso, che, nel caso di specie, si protrae ormai da tempo e che avrebbe richiesto un procedimento giudiziale a cognizione piena.

Pertanto, posta la preliminare necessaria indagine circa l'effettiva estinzione del giudizio emarginato in premessa, l'azione doveva essere esperita mediante atto di citazione e dunque con rito ordinario, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.

Nonostante siffatti rilievi fossero stati debitamente enucleati dalla precedente difesa dell'odierna appellante e benché il Giudice di prime cure fosse stato chiamato a decidere sul punto, alcuna pronuncia veniva al riguardo formulata dal Giudicante nella statuizione oggetto del presente gravame.

Anche per tali motivi, la sentenza in oggetto dovrà essere integralmente riformata.


*** **

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c. – il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente permanenza dei suoi effetti.

Come già emerso da quanto esposto in narrativa e come chiarisce la documentazione allegata in primo grado, il merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo in premessa si fondava e si fonda principalmente sulla illegittimità e/o inesistenza del titolo esecutivo medesimo.

Nel caso *de quo*, infatti, la Andreon Arredamenti s.r.l., soggetto del tutto estraneo alle

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

vicende processuali precedenti, affermava il proprio diritto a procedere ad ingiunzione asserendo che, a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti la Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, l'intero processo si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.

Tale assunto non è tuttavia condivisibile.


La statuizione di cui all'art. 393 c.p.c. - secondo cui la mancata riassunzione entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c. produce l'estinzione dell'intero processo - è infatti indispensabile correlarla con l'art. 310 c.p.c., che dispone: *"l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo"*.

Nel caso di specie è evidente come la sola sentenza di merito pronunciata nel corso dell'intero procedimento in esame sia quella emessa in primo grado dal Tribunale di Treviso, mentre, come meglio si dirà nel prosieguo, i giudici aditi nelle successive sedi di gravame risultano essersi pronunciati solo ed esclusivamente nel rito, senza alcuna ingerenza nel merito.

A tal riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata o tardiva riassunzione, deve ritenersi comunque applicabile il disposto dell'art. 310 c.p.c., con la conseguenza che ... conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato"* (cfr. Cass. civ, Sez. II, 15.10.2004, n. 20311).

Anche parte autorevole della dottrina ritiene che le sentenze di merito, seppure non definitive, non siano travolte per effetto della mancata riassunzione del giudizio di

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

rinvio (in proposito si ricordi SATTA, *Commentario* II, p. 388, afferma che dalla caducazione si salvano le prove raccolte e le sentenze che non vengono pregiudicate dalla sentenza di Cassazione e, in particolare, la sentenza di primo grado confermata o revocata in appello a sua volta cassata dalla Suprema Corte).


Come detto, inoltre, nelle successive fasi del giudizio si statuiva unicamente circa la nullità insanabile dell'atto di citazione in appello per un motivo squisitamente procedurale, ossia per difetto della procura *ad litem*, per essere stata questa rilasciata dal sig. Francesco Andreon, quale legale rappresentante della Andreon Arredamenti S.r.l., parte estranea al processo di primo grado, anziché dal Sig. Francesco Andreon, persona fisica titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti".

L'unica sentenza di merito emessa nel corso del procedimento, pertanto, è quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Treviso a favore della Essedi S.a.s., in forza della quale il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, pagava l'importo pari agli attuali € 31.357,00 in favore della Essedi s.a.s..

Anche la Corte di Cassazione, del resto, limitava la propria statuizione circa tale aspetto, accertando, altresì, che per puro scopo informativo veniva indicato il conferimento della ditta individuale Andreon, in S.r.l. e dunque accogliendo il ricorso proposto dall'odierna appellata.

A partire dal ricorso per cassazione, dunque, si è discusso solo ed esclusivamente della nullità del mandato, essendo il thema decidendum della sentenza di cassazione la "nullità dell'atto di appello per difetto di procura", mentre alcuna questione di merito o di legittimità veniva sollevata circa la sentenza di primo grado, con l'ovvia conseguenza che la mancata riproposizione avanti alla Suprema Corte delle doglianze legate alla sentenza del Tribunale di Treviso, abbia comportato il passaggio in

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

giudicato della sentenza di primo grado.

Come chiarisce in proposito la costante giurisprudenza di legittimità *“la mancata o l'intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l'estinzione dell'intero processo (art. 393 c.p.c.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l'art. 338 stesso codice, il quale nell'ipotesi dell'estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo”* (Cass. civ., Sez. I, 30.12.1994, n. 11296; ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 29.09.1988, n. 5279; Cass. civ., Sez. V, 06.12.2002, n. 17372).


Malgrado ciò, la sentenza oggetto del presente gravame ritiene che la pronuncia di primo grado *“non è mai passata in giudicato per un motivo tanto semplice quanto dirimente: la sentenza è stata integralmente e tempestivamente impugnata con l'appello”*.

Detto assunto non può ritenersi condivisibile.

Benché in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado sia chiamato a decidere sullo stesso oggetto della sentenza di primo grado limitatamente ai capi ed ai punti impugnati, in considerazione del principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, ritenendosi, in difetto, rinunciate.

Nel caso di specie, non essendo stato riproposto alcun appello avanti al giudice del rinvio e non avendo la precedente sentenza d'appello statuito alcunché sul merito - rilevando unicamente l'inammissibilità dell'impugnazione per un vizio procedurale - non può ritenersi sussistente l'effetto sostitutivo della sentenza della Corte veneziana nei confronti della sentenza del Tribunale di Treviso, che, conseguentemente, è

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

passata in giudicato.

Inoltre, come più volte evidenziato, la sentenza della Corte di Cassazione, pur avendo carattere rescindente, nel caso specifico è frutto di un giudizio inerente una unica questione puramente processuale, mentre qualsivoglia indagine nel merito veniva rimandata alla Corte d'Appello in diversa composizione.


La sentenza di primo grado, dunque, non è stata mai riformata dalle successive statuizioni, le quali – si torna a ripetere – non si sono pronunciate circa il merito della vicenda.

In estrema sintesi è da ritenere che, non essendo mai stata proposta impugnazione nel merito della sentenza di primo grado nelle successive fasi del processo (posto che l'unica impugnazione in fase di appello veniva rigettata dalla Corte Veneziana) la stessa sia passata in giudicato.

A tal riguardo, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che *“atteso l'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado, la cui pronuncia toglie rilievo, nei limiti del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, alla decisione di primo grado, come reso palese dall'art. 393 cod. proc. civ. il quale, per il caso di estinzione del processo verificatasi dopo la cassazione, dispone che si estingue l'intero giudizio, laddove l'estinzione del giudizio di appello - verificatasi, cioè, prima della realizzazione del suddetto effetto sostitutivo - può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 310 cod. proc. civ.)”*(Cass. civ., Sez. III, 22.05.2006, n. 11928).

A conclusione di quanto detto, è da sottolineare come sia stato lo stesso Giudice di prime cure a riconoscere *“che la Cassazione annullando la sentenza d'appello e dichiarando ammissibile l'impugnazione con rinvio ha onerato la parte che vi aveva interesse di riassumere la causa al fine di ottenere la sentenza definitiva”* e che pertanto unica parte ad avere un interesse concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla riassunzione della causa in appello

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

fosse proprio la ditta individuale Andreon Francesco.

**** *

Ma vi sono altri aspetti volti a comprovare la vigenza e la vincolatività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso n. 1319/2000, erroneamente ritenuta estinta sia da controparte che dal Giudice di prime cure.


Sulla scorta di tale statuizione, infatti, la Essedi s.a.s. ha potuto pignorare la quota sociale detenuta dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti" e della Andreon Arredamenti s.r.l., pari al 51% della società ECHO s.r.l. di Lignano Sabbiadoro (UD), con successiva instaurazione avanti al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, della procedura esecutiva n. 207/05 R.G. ES..

L'opposizione alla menzionata procedura esecutiva promossa dal Sig. Andreon mediante ricorso ex art. 615, comma 2 c.p.c., peraltro, veniva rigettata con sentenza n. 33/10 depositata in Cancelleria il 15.03.2010, proprio in virtù dell'esistenza della sentenza di primo grado che nella pronuncia oggetto del presente gravame si afferma essere estinta.

(Al fine di una più puntuale e corretta cognizione della vicenda processuale in commento si rinvia ai documenti n. 14 – 15 del fascicolo di primo grado).

La piena efficacia esecutiva della sentenza di primo grado trova, da ultimo, conferma nella statuizione del Giudice del Registro delle Imprese che, a seguito della nota presentata dal sig. Francesco Andreon all'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine – nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della su citata ECHO s.r.l. – per la cancellazione dal Registro medesimo dell'annotazione del pignoramento gravante sulla quota pari al 51% di cui sopra (doc. 26 che si allega in questa fase del giudizio poiché venuta ad esistenza

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

successivamente all'instaurazione del primo grado di giudizio) con sentenza n. 54/11 del 27.05.2011 così disponeva: "... - rilevato che nella dichiarazione di allineamento del libro soci della società Echo s.r.l. ... non risulta riportato il pignoramento della quota di Andreon ... notificato da Essedi ...; - rilevato che tale mancata indicazione trova la sua origine nell'annotazione riportata nel libro soci in data 30.11.2006, con cui veniva illegittimamente cancellato il predetto pignoramento ...; - rilevato che ... l'esecuzione in questione n. 207/05 è ancora pendente ...; - ritenuto pertanto che il ricorso va accolto, con cancellazione dall'elenco del libro soci e dalla successiva dichiarazione di allineamento della cancellazione del pignoramento della quota detenuta dal socio Andreon ... dispone la cancellazione d'ufficio della predetta iscrizione (cancellazione del pignoramento, n.d.r.) nell'elenco del libro soci e nella dichiarazione di allineamento depositati presso il Registro delle Imprese di Udine".

E' ulteriormente assodato così che la sentenza di primo grado n. 1319/2000 emessa dal Tribunale di Treviso è ancora produttiva di effetti poiché passata in giudicato, con la conseguenza che sono privi di ogni fondamento giuridico gli assunti avversari circa il preteso "indebito oggettivo" dei pagamenti effettuati.

Per tali ragioni, la sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano dovrà essere riformata.


*** **

4) Sulla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti del legale rappresentante della Essedi S.a.s.

Malgrado il decreto ingiuntivo di cui è causa sia stato tempestivamente impugnato da parte della società ingiunta, il Giudice di prime cure ha chiarito che "l'ingiunto Sandro Dallavalle non ha proposto opposizione e nei suoi confronti il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo".

Tale assunto non è condivisibile per due ordini di motivi.

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

In primo luogo, è da rilevare che l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo in premessa deve ritenersi indubbiamente valida anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile.

Quanto detto per l'ovvia considerazione che è stato lo stesso Sig. Sandro Dallavalle a sottoscrivere il mandato, sia in qualità di legale rappresentante che come socio accomandatario della Essedi S.a.s., trattandosi di obbligazioni societarie che non ineriscono la persona fisica dello stesso Sig. Sandro Dallavalle.

Malgrado le due entità non coincidano, non sono in alcun modo scindibili in merito alla legittimazione attiva a proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo in commento, e, pertanto, non può confutarsi la volontà del Sig. Dallavalle di proporre opposizione avverso il summenzionato decreto.


In secondo luogo è da rilevare che, il titolo esecutivo, essendosi formato nei confronti di una società di persone, risulta essere perfettamente valido anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, salvo il "beneficium excussionis" del patrimonio societario.

A tal proposito, numerosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito che *"il decreto ingiuntivo esecutivo formato contro una società in accomandita semplice è valido ed efficace anche verso il socio accomandatario illimitatamente responsabile, il quale risponde in via diretta dell'obbligazione sociale come una obbligazione propria"* (ex multis Tribunale di Torino 21.05.2004 e Tribunale di Genova 26.05.2004).

Alla luce di quanto detto appare evidente che l'opposizione proposta dalla s.a.s. nella persona del socio accomandatario volta a paralizzare la pretesa monitoria di controparte debba necessariamente valere anche nei confronti del socio accomandatario medesimo.

Diversamente, ritenere che il Sig. Sandro Dallavalle abbia inteso opporsi al decreto

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

ingiuntivo solo in nome della società e non anche in nome proprio, sapendo tuttavia di essere personalmente responsabile per le obbligazioni sociali, costituirebbe un non senso.

Malgrado ciò e nella totale incuranza del "beneficium excussionis" - secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale - controparte ha agito direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile, in forza di un titolo dichiarato esecutivo nei confronti del solo socio.


Da quanto fin qui esposto appare perfettamente chiaro che la responsabilità sussidiaria e solidale del Sig. Sandro Dallavalle sia sussistente in virtù della sua qualità di socio accomandatario della Essedi S.a.s..

Alla luce di quanto detto, devono ritenersi applicabili le norme civilistiche in tema di obbligazioni solidali e, più in particolare, quanto disposto ex art. 1297, co. 1, c.c., che dispone che "uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori". Conseguentemente tutte le altre eccezioni non personali relativamente ad altro diverso debitore possono essere opposte al creditore. In ogni caso, dunque, non può escludersi la possibilità per il condebitore in solido - che non ha opposto il decreto ingiuntivo - di avvalersi dell'opposizione proposta dalla società e di tutte le eccezioni ivi esposte.

Nel caso di specie, peraltro, non solo il Sig. Sandro Dallavalle è da ritenersi condebitore in solido della società, ma altresì, soggetto coincidente con la società medesima.

Per tali ragioni, il decreto ingiuntivo in oggetto dovrà essere considerato opposto sia dalla Essedi S.a.s. che dal Sig. Sandro Dallavalle, con la conseguenza che l'esecutorietà del titolo esecutivo in commento doveva essere sospesa anche nei

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

confronti del Sig. Sandro Dallavalle e che, comunque, il titolo esecutivo opposto dovrà essere revocato anche nei suoi riguardi.

*** **

5) Sulla legittimazione ad agire della Andreon Arredamenti S.r.l.

Si invoca, anche in questa sede, la totale assenza di legittimazione attiva della appellata Andreon Arredamenti s.r.l., richiamando integralmente quanto dedotto nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 e n. 2, c.p.c. di primo grado.

Malgrado tale eccezione, preliminare ed assorbente, fosse stata già avanzata in primo grado, il Giudice di prime cure ha ritenuto che i pagamenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto fossero stati eseguiti dalla Andreon Arredamenti S.r.l. *“quale società conferitaria subentrata alla ditta individuale in tutti i rapporti attivi e passivi”*.

Il menzionato assunto non è condivisibile e, come detto, viene sconfessato dagli atti e dai documenti dimessi in primo grado.


In primis non è corretto quanto ritenuto del Giudice di prime cure ove afferma che *“la S.R.L. Andreon [...] si accordò con l'esecutante per un pagamento rateizzato..”*.

Come abbondantemente chiarito già in primo grado di giudizio, infatti, l'accordo veniva sottoscritto, per tramite degli allora procuratori delle controparti processuali, da Francesco Andreon da una parte e dalla Essedi S.a.s. dall'altra.

A conferma di quanto detto vi sono gli atti di causa svoltasi avanti al Tribunale di Udine, Sez. distaccata di Palmanova, a firma dell'Avv. Bonotto e dell'Avv. Bottega (cfr. fascicolo I° grado, doc. 5), ove si chiarisce incontrovertibilmente che l'accordo era sorto antecedentemente all'intervento della S.r.l. nei pagamenti.

Peraltro, le posizioni della ditta individuale “Andreon Arredamenti” e del suo titolare, Sig. Francesco Andreon, da una parte, e della “Andreon S.r.l.”, dall'altra, sono sempre state tenute distinte nei precedenti atti processuali, al punto che, come

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

chiarito in molteplici circostanze anche dal patrocinio della controparte, i pagamenti della società conferitaria venivano dalla stessa eseguiti per conto del Sig. Francesco Andreon (fascicolo di I° grado, doc. n. 5).

La medesima circostanza, poi, veniva chiarita a più riprese anche dalla Essedi S.a.s. che, nelle numerose missive con il Sig. Francesco Andreon e, per conoscenza, con la Andreon S.r.l., teneva a precisare che qualsivoglia pagamento veniva ricevuto ed imputato all'obbligazione del Sig. Francesco Andreon (fascicolo di I° grado, docc. 6 - 7).


In particolare nella raccomandata del 18.04.2005, la Essedi s.a.s. teneva a precisare quanto segue: *"ci spiace che la risposta alla nostra ultima missiva, a Lei personalmente indirizzata, ci sia pervenuta invece dalla ditta, la quale pretende di sostituirsi a Lei perché è obbligata solidalmente"* (fascicolo di I° grado, doc. 6).

Per tali motivi, la Andreon S.r.l. è sempre stato ritenuto soggetto terzo rispetto all'originario rapporto sostanziale e processuale instauratosi tra la Essedi S.a.s. e la ditta individuale Andreon Arredamenti.

A sostegno delle proprie ragioni, già dalla precedente difesa veniva richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 4340 del 07.07.1980, secondo la quale la legittimazione in capo al terzo spetta tanto in quanto *"il pagamento sia intervenuto spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore"*.

Con più recenti pronunce per casi analoghi al presente, inoltre, la Corte di legittimità è tornata a precisare che *"l'eventuale obbligazione di restituzione per carenza (originaria o sopravvenuta poco importa) di causa sorge quindi in capo al rappresentato e non già al rappresentante, come in modo chiaro si esprime questa stessa Corte proprio con la pronuncia richiamata dalla Corte territoriale: la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il*

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7871, nello stesso senso Cass. 27 maggio 1995 n. 5926, confermata anche dalle successive Cass. 13357/04 e 13829/04).


Al di là di tali considerazioni, nel caso specifico, occorre richiamare quanto chiarito incontrovertibilmente nella sentenza della Cassazione, che, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello Veneziana, riteneva *“in tema di nullità della procura per difetto del relativo conferimento, l’aspetto sostanziale prevale su quello puramente formale, allorquando dal complesso della procura stessa e dell’atto al quale essa accede è possibile ricavarne con certezza la provenienza”* e dunque *“pur essendo stato posto in evidenza a mero scopo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s’era trasformata in società a r.l., la causa era proseguita nei confronti del medesimo Andreon ...; è indubbia la riferibilità dell’atto d’appello alla persona dell’Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale”.*

Dunque, come già debitamente rilevato nel primo grado di giudizio, la Suprema Corte ha reso l’assoluta conferma di come il diritto azionato sia riferibile esclusivamente alla ditta individuale Andreon Arredamenti e, di conseguenza, al Sig. Andreon Francesco come persona fisica, escludendo contestualmente la legittimazione della società Andreon S.r.l.

Peraltro la richiamata sentenza della Suprema Corte è in pieno accoglimento del ricorso proposto dallo stesso Andreon Francesco, il quale ricorreva in Cassazione con il diretto scopo di accertare la legittimazione attiva in capo alla allora ditta individuale Andreon Arredamenti, per escludere, contestualmente, la legittimazione in capo alla Andreon S.r.l.

Conseguentemente, anche alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

condivisibile l'assunto del Giudice di prime cure, secondo il quale "la SRL ANDREON - subentrata alla ditta individuale si accordò con l' esecutante per un pagamento rateizzato e versò quindi la somma di euro 31,357,00 alla Essedi s.a.s."


Nei precedenti scritti difensivi, inoltre, controparte conferma in maniera circostanziata - in particolare nel suo ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto in nome e per conto del Sig. Andreon Francesco - che "In data 03/02/2005 per il tramite dei rispettivi legali, interveniva un accordo per la rateizzazione Al pagamento - ancorchè non fosse precisato nella intesa - provvedeva la Andreon Arredamenti s.r.l....".

Emergono dunque con chiarezza estrema due aspetti: il primo è che l'accordo per il pagamento fosse stato stipulato per mezzo dei legali dal Sig. Francesco Andreon, da una parte, e la società Essedi S.a.s., dall'altra, e, che, conseguentemente, il soggetto giuridico Andreon S.r.l. è da ritenersi estraneo alla vertenza e, come tale, incompetente a richiedere la ripetizione delle somme di cui è causa.

Di fatto, poi, è totalmente erroneo ritenere che la ditta individuale sia stata conferita come tale nella Andreon Arredamenti s.r.l.: come ben precisato nell'atto di costituzione di detta società a responsabilità limitata, il Sig. Andreon Francesco ha conferito un preciso elenco di poste patrimoniali attive e passive, singolarmente oggetto di perizia, ma non certo di tutte le poste attive e passive appartenute alla ditta individuale; è evidente, dunque, che egli abbia scelto di mantenere per se il debito verso la Essedi sas insieme ad altre poste patrimoniali, e, di conseguenza, che la società Andreon Arredamenti s.r.l. non abbia mai acquisito il debito verso l'odierna appellante.

A conferma di quanto detto si rimanda al contenuto del cdrom dimesso in primo grado (fascicolo I° grado, doc. 15).

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

**** **

6) Sul difetto di legittimazione della Essedi S.a.s.

a) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie.

Il Giudice di Prime cure ha ritenuto che *"dai documenti dimessi nel procedimento di primo grado (confermati dalle richiamate dichiarazioni confessorie) si evince che il Sig. Dallavalle, firmatario del contratto, non ha mai speso nel rapporto contrattuale con la ditta Andreon il nome della S.a.s."*


Tale assunto, palesemente erroneo e contraddittorio, viene sconfessato dalla numerosa documentazione allegata già nel primo grado di giudizio (fascicolo di I° grado, docc. 16 - 24).

In primo luogo occorre chiarire che non è mai esistita alcuna ditta "Essedi Studio & Associati - Organizzazione aziendale" diversa dalla s.a.s. odierna appellante, con sede in Montebelluna Corso Mazzini 10.

Quanto detto trova esplicita conferma nel certificato del Tribunale di Treviso - Cancelleria società commerciali (cfr. doc. 23 memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c.) che certifica con estrema chiarezza che la Essedi Studio e Associati di Dallavalle Sandro S.a.s., costituita a far data dal 14.04.1988 (dunque prima della sottoscrizione del contratto da cui trae origine l'annosa controversia) ha sede legale in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 10, avente il seguente oggetto sociale: *"attività di elaborazione dati contabili, prestazioni tecniche in campo meccanografico, compravendita, locazione ed installazione presso terzi di elaboratori e macchine computerizzate in genere, ogni altra attività affine e complementare a quella suddetta"*.

Per contro, in Montebelluna (TV), Via Del Solstizio, 2, vi è la residenza del Sig. Sandro Dallavalle, il quale, in epoca anteriore alla costituzione della S.a.s., è stato effettivamente titolare di partita Iva quale lavoratore autonomo, ad ogni modo

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

cessata a far data dal 28.12.1992.

Malgrado la chiara indicazione dei documenti dimessi in primo grado, nella sentenza oggetto del presente gravame si legge che “la ditta individuale Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in C.so Mazzini, 10 Montebelluna” sarebbe difforme dall’odierna appellante che “è invece persona giuridica Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. con sede in Montebelluna in Via Del Solstizio, 2”.

Di ogni evidenza è il grave refuso della sentenza oggetto del presente gravame, consistente in primo luogo nella indicazione di una ditta individuale inesistente (Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale), in secondo luogo nell’inversione delle sedi, essendo da sempre la sede legale della S.a.s. proprio Corso Mazzini, 10 – Montebelluna (TV).


La sede sociale, infatti, veniva spostata soltanto molti anni dopo, nel 2001, in Via Del Solstizio, 2, ossia, più precisamente, nell’appartamento sottostante a quello di Sandro Dallavalle, acquistato nel 2000.

Non vi sono, dunque, elementi che possano sconfessare l’ovvia conclusione che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio sia sorto tra l’odierna appellante e la Andreon Arredamenti.

Anche le precedenti controversie insorte tra le odierne legali avversarie confermano tale assunto, posto che la stessa controparte ha sin dall’inizio individuato la Essedi S.a.s. come unica contraddittrice, al punto che lo stesso ricorso per ATP con cui la vertenza ha avuto inizio, veniva rivolto contro la “Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, rappresentata dal Sig. Sandro Dallavalle” (cfr. doc.16 memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c. e Ricorso per ATP allegato al fascicolo di parte causa 3958/90 R.G. – Doc. 1).

Nel citato atto giudiziario, pertanto, il Sig. Sandro Dallavalle veniva correttamente

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

qualificato come legale rappresentante della società convenuta e non come titolare della stessa, posto che ad essere evocata in giudizio era appunto una s.a.s. e non una ditta individuale.

In quell'occasione, costituitasi in giudizio la s.a.s., controparte non ebbe – chiaramente – mai nulla da eccepire in proposito, posta la lapalissiana evidenza della legittimazione a resistere in giudizio della società (cfr. doc. 17 fascicolo di I° grado, memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c.).

Medesima circostanza si è ripetuta nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso, perdurato per oltre dieci anni nell'assoluta pacifica certezza che unica e sola contraddittrice legittimata a resistere in giudizio fosse la s.a.s. di cui il Sig. Sandro Dallavalle era ed è tutt'ora il legale rappresentante.


Unicamente in fase di appello, l'allora patrocinio della ditta individuale Andreon sollevava l'eccezione in merito al difetto di legittimazione della Essedi S.a.s., prontamente riveduto ove la Essedi S.a.s. faceva presente che l'indirizzo della sede legale veniva modificato solo a far data dal 2001.

Da allora mai alcuna eccezione in tal senso veniva formulata dal legale avversario, mentre anche la Suprema Corte cristallizzava il rapporto obbligatorio sorto e proseguito senza soluzione di continuità tra la ditta individuale Andreon Francesco e la Essedi s.a.s..

Ad ulteriore conferma di quanto detto, vi sono le numerose missive, già dimesse nel primo grado del presente giudizio, con le quali la Andreon Arredamenti si rivolgeva esclusivamente alla Essedi Studio Associati all'indirizzo di Corso Mazzini, 10.

La medesima controparte, peraltro, accettava senza problemi la fattura emessa nel 1989 dalla Essedi Studio avente partita Iva 02080660265 – quindi diversa da quella del Sig Sandro Dallavalle libero professionista – senza nulla opporre in proposito

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

(cfr. doc. 21 fascicolo I° grado, memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c., cfr. doc. 24 fascicolo I° grado, memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c.).

Chiaramente l'unico referente per la Andreon Arredamenti era il Sig. Sandro Dallavalle, posto che, all'epoca dei fatti, la s.a.s. era composta unicamente dal suo legale rappresentante nonché socio accomandatario, e dalla moglie casalinga, socia accomandante; l'attività d'impresa, dunque, veniva svolta esclusivamente dal Sig. Dallavalle, il quale, peraltro, era l'unico tra i due ad avere la competenza tecnica per svolgere detta attività (cfr. doc. 23 citato).

Malgrado tali elementi fossero stati debitamente chiariti al Giudice di prime cure, nella sentenza di primo grado si riferisce che *"il contratto fu sottoscritto dal professionista Sandro Dallavalle – persona fisica – e non dalla società oggi opponente [...] non c'è mai stata spendita del nome delle società.."*


Detto assunto, tuttavia, viene sconfessato dai documenti probatori sopra menzionati e, dunque, non può trovare accoglimento.

Del resto, è evidente che il contratto di cui è causa poteva essere sottoscritto unicamente dal Sig. Sandro Dallavalle proprio nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. (non si comprende altrimenti come una società avrebbe potuto sottoscrivere un contratto...).

Il Giudice di prime cure, peraltro, incorre in un grave refuso ove dichiara *che "entrambi i soggetti giuridici (ditta individuale e S.a.s.) all'epoca del giudizio di primo grado esistevano: la ditta individuale si è estinta nel 1992, esattamente tre anni dopo i fatti contrattuali e l'introduzione della domanda giudiziale"*.

Si evince dalla documentazione sopra richiamata che all'epoca dei fatti sussistevano effettivamente n. 2 P. IVA ma una legata a Sandro Dallavalle libero professionista e l'altra alla Essedi S.a.s..

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

La P.IVA da libero professionista fu mantenuta effettivamente aperta fino al 1992 ma rimase essenzialmente inattiva ed improduttiva, necessaria unicamente al fine di conseguire gli ultimi pagamenti rimasti insoluti, relativi all'attività di libero professionista precedentemente svolta dal Sig. Dallavalle.

È appena il caso di evidenziare che, ove il Sig. Dallavalle fosse stato titolare di ditta individuale, sarebbe stato soggetto a regimi contabili e fiscali indubbiamente difformi rispetto a quelli del libero professionista ed in tal caso anche la fattura sopra citata sarebbe stata contabilizzata dalla ditta individuale.

Cosa che, chiaramente, non è mai avvenuta proprio in quanto il rapporto contrattuale ed i relativi pagamenti inerivano esclusivamente la s.a.s., tanto che, a conferma di quanto detto, già nel primo grado di giudizio, veniva dedotto l'estratto notarile del libro giornale della essedi sas (cfr. doc. 24, memoria 183, co. VI, n. 1, c.p.c.).

In ragione di quanto fin qui dedotto, la spesa del nome della s.a.s. deve ritenersi sussistente, così come la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto sottoscritto.


*** **

b) Contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado.

La sentenza oggetto del presente gravame, inoltre, risulta essere contraddittoria ove in un primo momento ritiene che a sottoscrivere il contratto sia stata la presunta – mai esistita – ditta individuale “Essedi Studio & Associati – organizzazione Aziendale” (pagina 6, capoverso 2, della sentenza di primo grado), e successivamente assume che “*il contratto fu sottoscritto dal professionista Sandro Dallavalle – persona fisica*” (pag. 6, capoverso 10, della sentenza di primo grado).

Evidente come le due cose non coincidano nel modo più assoluto, per l'ovvia

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

considerazione che un atto posto in essere da un libero professionista non può considerarsi contemporaneamente disposto da una ditta individuale avente la medesima partita IVA.

Come noto, infatti, mentre la ditta individuale è un'impresa di proprietà di un'unica persona che assume a tutti gli effetti il ruolo dell'imprenditore, il libero professionista non è un imprenditore ma un soggetto che esercita un'attività professionale in modo indipendente.

Come previsto ex art. 2082 c.c., l'elemento distintivo tra le due figure è l'organizzazione, posto che "è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" mentre il libero professionista si caratterizza per una prevalenza del suo lavoro rispetto al capitale (inteso, appunto, come "organizzazione").

Posta la mancata coincidenza tra le due figure giuridico- economiche, delle due l'una: o il Sig. Dallavalle ha sottoscritto il ridetto contratto come titolare della ditta individuale "Essedi Studio & Associati – organizzazione Aziendale" (la cui esistenza – lo si torna a ripetere – è tutta da dimostrare), oppure come libero professionista persona fisica nell'esercizio della sua professione.

In proposito di netta distinzione tra attività d'impresa ed esercizio della libera professione, del resto, anche la Cassazione ha precisato che *"Nemmeno potrebbe pensarsi che il legislatore [...] abbia inteso confondere l'attività imprenditoriale e quella libero professionale, che per il resto sono state dallo stesso legislatore tenute distinte e disciplinate in modo diverso (cfr. artt. 2084 sa. Cod. civ. per l'attività dell'imprenditore; art. 2222 cod. civ. per l'attività propria del lavoro autonomo; ed in particolare artt. 2229 sa. Cod. civ. per le professioni intellettuali). In realtà, per «imprenditoriale» può intendersi anche l'esercizio di una attività di produzione di meri servizi, sempre però in quanto sia esercitata «industrialmente» (cfr. art. 2195,*

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)


Tel. e Fax 0423.86352

Via Annunziata Vecchia snc

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studiolegalebonghi@gmail.com

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

comma 1, n. 1, cod. civ.: «un 'attività industriale diretta alla produzione di beni odì servizi»). E' quindi certo che vi è una netta contrapposizione tra l'attività imprenditoriale industriale, disciplinata appunto dagli artt. 2188 ss. cod. civ., e l'attività libero professionale intellettuale, regolata invece dagli artt. 2229 ss. cod. civ. Tale contrapposizione non viene meno neppure quando l'attività professionale intellettuale viene esercitata con l'aiuto di ausiliari o in forma collaborativa associata (cfr. art. 2232 cod. civ.; Cass. civ., Sez. II, 26.1.1996, n. 590; Sez. I, 1.10.1999, n. 10872)» (Cassazione III penale n. 49385 del 22.12.2009).

Ma vi è di più.


Al di là di tali considerazioni, il Giudice di prime cure, con motivazione da ritenersi del tutto illogica, ha qualificato la controparte contrattuale della Andreon Arredamenti, dapprima come ditta individuale, avente dunque una organizzazione di impresa, per poi subito dopo intenderla come persona fisica – libero professionista.

È appena il caso di rilevare l'illogicità e la manifesta infondatezza di un siffatto assunto, dal momento che il contratto origine della decennale vertenza giudiziaria poteva essere sottoscritto o da Sandro Dallavalle libero professionista o da Sandro Dallavalle titolare della ditta individuale.

Ma la sentenza oggetto di gravame torna nuovamente a contraddirsi sul medesimo punto ove afferma che *“il Dallavalle poteva impegnare la sua ditta individuale o la società”* (pag. 7 della sentenza di Primo grado), sconfessando in tal modo quanto statuito poche righe prima, ossia che il contratto era stato sottoscritto dalla persona fisica Sandro Dallavalle, quale libero professionista.

D'altra parte, se è pur vero che il timbro essedi studio non contiene la lunga estensione *“e associati di Sandro Dallavalle sas”*, altrettanto è vero per il timbro di Andreon Arredamenti non indica che si tratta di una ditta individuale e non fa menzione della P. IVA.

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

Entrambi i timbri dei contraenti sono pertanto speculari e che facciano riferimento rispettivamente alla ditta individuale ed alla società in accomandita lo si desume unicamente dal dato di fatto che in quel momento erano le uniche esistenti, senza che occorressero pertanto ulteriori specificazioni.

Peraltro, benché come rilevato la partita iva si riferisse all'attività di libero professionista avente sede in via del Soltizio, 2 (come risulta dalla documentazione presentata nel primo grado di giudizio, in parte composta da atti notarili) controparte ha sempre fatto riferimento ed inviato tutte le missive all'indirizzo di C.so Mazzini, 10, proprio in quanto unica sede della Essedi Studio s.a.s..


Addirittura, in una lettera inviata al CTU, controparte faceva cenno alla "soc. Essedi" mentre in altre occasioni indicava Sandro Dallavalle come "factotum" della società. Del resto nel procedimento per ATP, la controparte si è sempre rivolta alla Essedi studio di C.so Mazzini, 10, la quale, senza nulla rilevare in proposito, si è costituita in giudizio. Non solo, il CTU convocava per iscritto la Essedi studio sas; se ne deduce che un intero procedimento giudiziario, svoltosi in epoca antecedente all'odierno procedimento, si è svolto fra Andreon ditta individuale ed Essedi studio sas.

Tutto quanto esposto è verificabile nei citati doc. 14 e 15 allegati nel fascicolo di I grado.

Logica conseguenza di quanto esposto è che, non essendo mai esistita alcuna ditta individuale riferibile a Sandro Dallavalle, la denominazione "Essedi Studio & Associati" può, anzi deve, riferirsi unicamente ed imprescindibilmente alla s.a.s., che, conseguentemente, veniva impegnata nella sottoscrizione del ridetto accordo.

Del resto nella sentenza di primo grado viene erroneamente interpretata anche la dichiarazione resa a verbale dall'allora procuratore dell'odierna appellante, il quale,

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

circa l'erronea indicazione della P.IVA nel contratto di cui si disquisisce, testualmente riferiva *"nel contratto fu erroneamente indicata con riferimento a quella appartenete a Dallavalle Sandro, libero professionista. [...] il Dallavalle anche dopo la costituzione della s.a.s. per comodità relativa a motivi di spazio non indicava la completa intestazione della nuova ragione sociale"*.

Il tenore letterale di una tale affermazione lascia ben poco margine alla libera interpretazione, eppure, secondo il Giudice di prime cure, tale asserzione sarebbe equiparabile ad una confessione circa la mancata spendita del nome della società.

Tutt'altro!


La ragione sociale della società veniva assolutamente spesa nel contratto e ciò è *ictu oculi* confermato dalla mera visione del contratto medesimo, nel quale veniva correttamente riportata l'intera ragione sociale della s.a.s. nonché la sede legale corretta della società, con l'unica erronea indicazione della P.IVA.

Errore quest'ultimo da ritenersi alla stregua di un mero refuso di copisteria, ma che di certo non è in grado di generare dubbi di sorta circa l'identità dell'effettivo contraente, posta da una parte l'assoluta certezza sia delle ragione sociale che della sede legale della s.a.s., e, dall'altra, l'inesistenza di una ditta individuale avente la medesima denominazione.

Qualora il Giudice avesse voluto ritenere determinante la partita IVA ai fini dell'esatta individuazione del soggetto contraente, avrebbe dovuto altresì rilevare la mancanza della P. IVA della controparte, la cui genuinità della sottoscrizione nel contratto, peraltro, appare quanto meno dubbia.

Va aggiunto inoltre che la precedente attività professionale di Sandro Dallavalle non lo avrebbe legittimato a vendere programmi per computer (ed è principalmente per tale motivo che ha fondato la Essedi studio sas), attività professionale che aveva un

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

regime fiscale totalmente diverso che prevedeva l'indicazione in fattura della ritenuta d'acconto da sottrarre dal totale. Indicazione, quest'ultima, del tutto assente invece dalla fattura emessa dalla S.a.s. nell'ottobre 1989 e registrata da controparte senza nulla eccepire al riguardo e nemmeno circa il fatto che fosse emessa da una parte solo in questa sede ritenuta diversa dall'effettiva contraente.

Alla luce di quanto detto la sentenza di primo grado dovrà essere riformata e per l'effetto, dovrà essere accertata la piena legittimazione ad agire della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle S.a.s..

*** **

7) Sulla prescrizione del diritto di azione.


Sulla scorta di tutte le considerazioni fin qui svolte, priva di alcun pregio è la statuizione della sentenza oggetto di gravame ove dichiara che "di fatto invece tutti gli atti successivi – azioni esecutive comprese – risultano promossi ed incardinati dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle S.a.s. con sede in Montebelluna (31044 – TV) Via Del Solstizio, 2, ovvero da una persona giuridica diversa dal contraente e quindi non legittimata".

Tale assunto viene sconfessato da tutto quanto enucleato fin qui ed anche per l'ovvia considerazione che la ditta individuale, non essendo mai esistita, non poteva proporre alcuna azione giudiziaria.

Aspetto fondamentale è che la Essedi sas aveva la propria sede in C.so Mazzini, 10, dove Andreon indirizzava le sue lettere di contestazione, fino al 2001, mentre invece Sandro Dallavalle risiedeva da sempre in via del Solstizio, 2

Pertanto non può in alcun modo intendersi prescritto il credito in capo all'odierna appellante, posti i numerosi atti sospensivi della prescrizione posti in essere dalla deducente, ed altresì per il fatto che fra la data di inizio della causa e la data della

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

sentenza di primo grado non fosse spirato il termine ordinario decennale.

A tal proposito si richiama integralmente quanto dedotto nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c. di primo grado.


Per cui, accertata l'inesistenza della ridetta ditta individuale in capo al Sig. Dallavalle, deve insistersi in primo luogo sul fatto che la notifica dell'atto di citazione del 05.10.1990 abbia sortito efficacia sospensiva e non meramente interruttiva circa il credito sotteso.

In secondo luogo, pur volendo ritenere l'efficacia meramente interruttiva dell'atto di citazione medesimo, deve tenersi a mente la numerosa giurisprudenza secondo la quale assumono efficacia interruttiva tutti i singoli atti processuali che esprimano un contenuto sostanziale, volto ad esprimere la pretesa del creditore di far valere il proprio diritto e quindi atto a costituire in mora il debitore (Cass. 14.07.2003, n. 11016).

Come già debitamente rilavato dalla precedente difesa, pertanto, gli atti del procedimento di primo grado idonei ad interrompere la prescrizione sono da ritenersi: 1) la comparsa di costituzione in corso di causa a firma dell'Avv. Pantaleoni del 24.06.1997 (fascicolo 1° grado, doc. 25), 2) la comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale comparsa conclusionale a firma dell'Avv. Santarcangelo del 07.04.2000 (fascicolo 1° grado, doc. 8), 3) il tentativo di conciliazione proposto avanti "Curia Mercatorum" di Treviso nel 2008 (fascicolo 1° grado, doc. 15).

I sopracitati atti, rinnovando le domande e le conclusioni giudiziali dell'attore, sono indubbiamente da ritenersi idonei ad interrompere la prescrizione *de qua*, in ossequio a quanto previsto ex art. 2943, co. II, c.c., e, in ogni caso, manifestano in maniera chiara ed espressa la volontà del titolare di esercitare il suo diritto di credito, che

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

pertanto non può intendersi assolutamente prescritto.

**** * * *

8) Sulla conservazione del diritto di azione.

Posta la piena legittimazione ad agire della Essedi s.a.s. nei confronti dell'allora ditta individuale Andreon Arredamenti, occorre richiamare la precedente difesa svolta in primo grado in merito alla conservazione del diritto di azione dell'odierna appellante.

Il Giudice di prime cure, infatti, veniva chiamato anche a decidere circa il diritto dell'odierna appellante di riproporre l'originaria domanda in processo da radicare *ex novo*.

Anche in questa fase del giudizio, dunque, nella non creduta e denegata ipotesi venisse rilevata l'estinzione del procedimento di cui in narrativa ex art. 393 c.p.c., nonché il conseguente travolgimento della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/2000, sulla scorta dello stesso art. 393 c.p.c. devono essere fatti salvi ed impregiudicati i diritti della parte che, dunque, possono essere azionati in un nuovo procedimento.

Il richiamo all'art. 310 c.p.c. e la sua applicazione, per i motivi già indicati, consente in ogni caso alla parte che vi ha interesse di riproporre il giudizio dichiarato estinto e di poter chiedere l'accertamento giudiziale *ex novo* del proprio diritto di credito utilizzando allo scopo tutto il materiale probatorio relativo al procedimento di primo grado, compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 116 II comma c.p.c.

Come anticipato, dunque, anche in questa fase, in via subordinata, quindi, rispetto alla domanda di accertamento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 e relativa declaratoria, si chiede sin d'ora che l'intestata Corte d'Appello di Venezia

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)


Tel. e Fax 0423.86352

Via Annunziata Vecchia snc

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studiolegalebonghi@gmail.com

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

Voglia accertare il diritto di credito della Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. in relazione alle fomiture e prestazione di opere rese a favore della ditta Andreon Arredamenti di Andreon Francesco da cui traeva origine l'intera vicenda giudiziaria.

In tale ottica si ripercorre brevemente quanto già esposto in primo grado (cfr. docc. 8 - 9 - 15 fascicolo di I° grado).

Con contratto 14.04.1989 la ditta Andreon commissionò alla Essedi Studio la fornitura di programmi personalizzati di gestione aziendale, realizzati anche con sviluppo di programmi standard.

Prima della conclusione del contratto il sig. Sandro Dallavalle, legale rappresentante della ditta Essedi Studio, rese una lunga dimostrazione pratica presso il suo studio ed alla presenza della sig.ra Andreon, moglie del titolare, del Rag. Fanizzi, dipendente della Andreon e del Sig. Motta della Ditta Elsi (che aveva fornito l'hardware). Tale dimostrazione andava ad attestare la bontà dei programmi proposti, diversi dai programmi standard reperibili sul mercato constando gli stessi di sviluppi e personalizzazioni.

Sin dall'inizio del rapporto la Ditta Andreon, e precisamente la moglie del titolare, richiese alla Essedi numerose e rilevanti prestazioni non previste nel contratto, consistenti in realizzazioni particolari da sostituirsi alle funzioni di contabilità generale già predisposte. Nella sostanza questi consistevano in: 1) Allargamento della tabella di condizioni di pagamento; 2) nuovo programma di stampa dell'indicata tabella; 3) stampa anagrafica clienti in tempo reale con particolare veste estetica; 4) stampa anagrafica clienti per zona - provincia - agente; 5) variazione in automatico dei listini ricerca anagrafica clienti e fornitori in ordine alfabetico; 6) doppia codifica dei prodotti finiti.

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)


Tel. e Fax 0423.86352

Via Annunziata Vecchia snc

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studiolegalebonghi@gmail.com

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

Posta la rilevanza delle modifiche richieste, occorsero numerose giornate di lavoro per la loro realizzazione, sia presso Essedi s.a.s. che Andreon, e, in ragione delle continue modifiche delle richieste, l'odierna appellante invitò la convenuta a formulare per iscritto le istruzioni e le necessità da soddisfare, senza tuttavia ottenere riscontro.

Nel frattempo, l'odierna appellata aveva già provveduto ad installare completamente parte dei programmi previsti, mentre la parte residua, già predisposta, era pronta per l'installazione non appena apportate le ulteriori modifiche chieste dalla committenza.

A far data dal mese di Novembre 1989, tuttavia, la ditta Andreon Arredamenti, invitava la Essedi s.a.s. a preavvisare telefonicamente ogni accesso, fino a consentirlo unicamente in data 16.11.1989 per tre ore.

Da allora ogni ulteriore intervento sul sistema veniva negato.

A tal punto l'odierna appellante formulava richiesta di pagamento per il lavoro prestato, senza tuttavia ottenere esito dalla controparte contrattuale (si rimanda al doc. 9 fascicolo di I° grado - rif. Doc. 4)


Con successivo ricorso per accertamento tecnico preventivo 04/12/89 (ns. Doc. 9 fascicolo di I° grado - doc. "5") la Ditta Andreon chiedeva venisse disposta la nomina di un consulente per accertare e descrivere il funzionamento dei programmi.

Il Sig. Presidente del Tribunale, allora, disponeva l'accertamento tecnico nominando all'uopo quale C.T.U. l'Ing. Ruota Vincenzo, formulando il seguente quesito:

"A) - Provveda il consulente alla copiatura dei programmi predisposti dalla Essedi Studio e Associati sia esistenti presso la ricorrente Andreon Arredamenti, sia giacenti presso la convenuta Essedi, con trasferimento degli stessi, nel contraddittorio delle parti, su apposito nastro magnetico.

B) - Descriva le differenze eventuali tra le previsioni descritte nel contratto 14/04/89 ed i programmi realizzati".

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

L'incarico veniva svolto regolarmente mediante la copiatura dei programmi sia presso Andreon che presso Essedi Studio sas (Doc. 12 fascicolo I° grado).

Neppure successivamente al deposito dell' ATP la ditta Andreon consentiva l'accesso alla Essedi Studio per ultimare gli interventi e tantomeno procedeva al saldo del dovuto, mentre come confermato dalla stessa controparte contrattuale in numerose missive, veniva concesso a terzi estranei di interagire con i dati lasciati sul computer e con il sistema operativo realizzato dalla Essedi s.a.s..


Difficile comprendere come tali interazioni possano aver manomesso o comunque alterato il sistema informatico realizzato dall'odierna deducente, successivamente sottoposto a perizia tecnica d'ufficio.

Nel caso di specie, pertanto, la volontà di recedere dal contratto – che è da inquadrarsi sul piano giuridico come contratto di prestazione d'opera (ma anche se si vertesse in tema di appalto i termini della questione non cambierebbero) in virtù della quasi esclusiva natura di *facere* (ossia personalizzazione ed installazione software) con attività personalmente prestata dal sig. Sandro Dallavalle della Essedi Studio Sas - è da attribuirsi esclusivamente alla Ditta Andreon che in modo illegittimo, senza addurre alcuna giustificazione e senza provvedere al pagamento di quanto dovuto, ha inteso unilateralmente interrompere i rapporti.

Il credito, in linea capitale, veniva specificatamente descritto nell' atto di citazione del 05/10/1990 (pag. 7/8 - Doc. 9 fascicolo I° grado, cui ci si richiama espressamente) ammonta in linea capitale a L. 35.560.000 oltre agli interessi maturati.

Come già precisato, il rapporto si era rivelato sin dall'inizio molto difficile, posto che la Ditta Andreon richiedeva in continuazione aggiunte, modifiche ed integrazioni agli originari programmi al di fuori di quanto contrattualmente previsto (dato

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

confermato anche dalla relazione dell'Ing. Ruota).

Quanto elaborato ed in parte fornito alla Andreon (in parte a causa dell'ostruzionismo operato dalla controparte contrattuale) è stato rilevato come idoneo e funzionante, anche se, proprio a causa della unilaterale interruzione del rapporto, la Essedi S.a.s. non ha potuto portare a termine tutte le operazioni per la completa messa a punto del software, trattandosi di operazioni che necessariamente possono compiersi solo nella fase terminale dell'installazione.

Lo stesso C.T.U. Ing. Ruota ha, infatti, affermato "*le anomalie (ma il termine, per quanto sopra rilevato, non è corretto) riscontrate nelle procedure visionate sono tutte facilmente rimediabili*".

Peraltro, come detto, non è dato conoscere se ed in quale misura siano state apportate delle modifiche e/o alterazioni ai programmi originariamente progettati dall'odierna appellante a seguito dell'ultimo intervento del Sig. Dallavalle e prima dell'accesso dell'Ing. Ruota.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, si richiama la dottrina in materia, peraltro già richiamata dalla precedente difesa dell'appellante, secondo la quale in materia di contratti di sviluppo e forni tura software, soprattutto nel periodo di riferimento (fine anni '90) vi è una "*difficoltà che caratterizza in modo alquanto omogeneo i contratti in questione è quello attinente all'individuazione dei parametri relativi alla valutazione dell'adempimento, sia sotto il profilo dell'accertamento di una sua inesattezza (soprattutto qualitativa) o dell'esistenza di vizi, difformità o di un globale carattere di inadeguatezza nella prestazione resa, sia sotto l'aspetto dell'importanza che l'inadempimento in ipotesi accertato riveste nell'ambito del significato economico complessivo del negozio*" (Rossello, I Contratti: Esperienze Straniere, in Diritto dell'informatica, a cura di G. Alpa, 1984, pp. 100-101).

STUDIO LEGALE BONGI

Via Erizzo, 136/A

31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)


Tel. e Fax 0423.86352

Via Annunziata Vecchia snc

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studioglealebongi@gmail.com

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI


Nel caso di specie, essendo il diritto di credito sorto nei confronti della "Andreon Arredamenti di Francesco Andreon", ditta individuale i cui beni sono stati in parte conferiti nella società "Andreon Arredamenti S.r.l.", dovrà ritenersi vincolato al pagamento dovuto il Sig. Francesco Andreon persona fisica, nonché, solidalmente, la Andreon Arredamenti S.r.l., alle quali pertanto si rivolge la presente domanda per tutti i motivi esposti in narrativa.

Per non appesantire ulteriormente il presente atto, si rimanda all'allegato cd Rom riepilogativo dei fatti redatto dal sig. Dallavalle (Doc. 15 fascicolo I° grado).

Particolarmente indicativi del comportamento di controparte sono tre aspetti, già evidenziati e documentati nella causa di primo grado:

- la Andreon ha comunicato di aver fatto arbitrariamente interagire con i dati lasciati dalla essedi sas da persone estranee, poco prima di chiedere l'ATP, che si è svolto pertanto su dati compromessi;
- la Andreon ha convocato la essedi studio di C.so Mazzini, 10, per la ATP, a cui si è presentata come convenuta l'unica essedi studio esistente, qualificatasi come convenuta, e cioè la sas odierna appellante;
- la Essedi sas nei primi atti di causa ha convocato personalmente il Sig. Andreon Francesco per rispondere, fra le altre, alle domande circa i contenziosi intervenuti in data antecedente il contratto con Essedi, verso le note multinazionali informatiche Philips ed Honeywell, che analogamente alla essedi studio sas non sono riuscite a completare la loro installazione presso la ditta; dai verbali di causa risulta che si è presentata invece la moglie, Braido Vanna, che non aveva alcun titolo nella ditta individuale, di fatto impedendo che Andreon Francesco rispondesse a tali eloquenti domande e ponendo quindi le premesse per allontanare l'accertamento del vero.

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

Alla luce di quanto detto e sulla base di quanto già dedotto nella prima fase del giudizio, si chiede che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato l'estinzione dell'intero procedimento da cui trae origine il decreto ingiuntivo opposto, Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, nell'accoglimento della domanda giudiziale già formulata in primo grado, accertare il diritto di credito vantato dalla Essedi studio s.a.s. nei confronti di Andreon Francesco e in via solidale della Andreon Arredamenti S.r.l.

**** **

9) Sulle procedure esecutive avviate nelle more del giudizio di primo grado.

Come emerge con chiarezza da quanto fin qui esposto, il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione dovrà necessariamente essere posto nel nulla e, conseguentemente, anche lo stato patrimoniale dell'odierno appellante dovrà essere riportato allo status quo ante.

Come chiarito in proposito anche da numerosa giurisprudenza di legittimità, infatti, *“la domanda di ripetizione delle somme da corrisponderci in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non s'inquadra nella condictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente”* (cfr. Cass. 20.3.2006 n. 6098).

Ed ancora, secondo una più recente pronuncia della Suprema Corte, *“la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc; la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva”* (Cass., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11021).

In questa sede, peraltro, è indubbiamente da ritenersi ammissibile anche la richiesta di risarcimento dei danni determinati dal decreto ingiuntivo opposto nonché dalla

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)


Tel. e Fax 0423.86352

Via Annunziata Vecchia snc

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studiolegalebongi@gmail.com

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

sentenza di primo grado oggetto del presente gravame, posto che, come sancisce in proposito la Suprema Corte, *“la richiesta dei danni provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio è senz'altro ammissibile”* (v. Cass., 10/11/2003, n. 16819), risultando questa informata al principio dell'esatta commisurazione del danno, cui, ai sensi degli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 c.c. è improntato il sistema del danno patrimoniale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528).


Nel caso di specie, è agevole rilevare come, a causa ed in conseguenza dell'emissione del titolo esecutivo di cui è causa, sia la Essedi S.a.s. che il suo legale rappresentante abbiano subito numerose e a dir poco gravose azioni di esecuzione forzata, le quali hanno avuto conseguenze purtroppo irreversibili.

Nelle more della definizione del primo grado di giudizio, infatti, il titolo in questione veniva dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti del Sig. Sandro Dallavalle, mentre era concessa la provvisoria esecutorietà nei confronti della Essedi S.a.s..

Sulla scorta del titolo esecutivo erano dunque avviate procedure esecutive volte ad aggredire beni mobili ed immobili sia della s.a.s. che del suo legale rappresentante, avverso i quali la società appellante proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente instaurazione avanti al Tribunale di Treviso, delle cause civili n. 6427/2011 R.G. (avverso il procedimento esecutivo n. 2930/2010 R.G. Es.) e n. 3541/2011 R.G. (avverso il procedimento esecutivo n. 2642/2010 R.G. Es.).

Veniva, difatti, iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà del Sig. Sandro Dallavalle e dei suoi familiari (avente un valore complessivo di circa € 500.000), i quali si trovavano costretti a vendere, o, per meglio dire svendere, con urgenza la nuda proprietà della citata abitazione (nel ben noto contesto di mercato, infatti, l'abitazione subiva un deprezzamento del 30%), per prevenire l'iniziativa delle banche, allertate dai pignoramenti presso terzi (quindi presso di loro) e dai

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

pignoramenti mobiliari nel frattempo intrapresi.

Veniva, come detto, posto in essere pignoramento presso terzi nei confronti di due banche, una delle quali non intratteneva alcun rapporto con la Essedi sas, mentre l'altra, presso cui la Essedi S.a.s. godeva di affidamenti, provvedeva a bloccare il conto corrente pignorato, con conseguenze facilmente immaginabili.


Con successivi pignoramenti mobiliari, inoltre, venivano aggrediti beni strumentali della società appellante (n. 4 computers venduti all'incanto che rappresentavano la totalità dei beni strumentali della società), alla quale, pertanto, era di fatto impedita la prosecuzione della propria attività d'impresa.

Il pignoramento dei ridetti beni strumentali, peraltro, ha avuto l'ulteriore dispregio di arrecare un grave e ben immaginabile danno all'immagine della società appellante, la quale, infatti, ha subito una immediata ed irreversibile contrazione degli affari nonché la chiusura, in data 31.12.2010, di un contratto di collaborazione con un cliente storico che proseguiva da oltre 30 anni, il quale assicurava alla società un corrispettivo fisso di € 6.000,00 mensili.

Resta inoltre da segnalarsi il grave indebolimento economico – finanziario patito dalla società appellante quale diretta conseguenza delle esecuzioni forzate subite, le quali hanno avuto una forza tale da minarne seriamente la stabilità e la produttività economica.

A corredo di quanto detto, per una migliore comprensione della vicenda, nonché per una esatta quantificazione del danno subito dall'odierna appellante e dal suo legale rappresentante, si ritiene indispensabile dimettere in questa sede i seguenti atti, inerenti la fase esecutiva, che non è stato possibile produrre in primo grado, in quanto venuti ad esistenza successivamente: atto di opposizione ad esecuzione a firma dell'Avv. Pietro Guidotto (doc. 27), atto di precetto del 18.05.2010 (doc. 28),

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

atto di precetto integrativo datato 03.06.2010 (doc. 29), atto di precisazione del credito del 15.06.2010 (doc. 30), verbale pignoramento mobiliare del 19.07.2010 (doc. 31), istanza di vendita datata 30.11.2010 (doc. 32), ordinanza di vendita del 19.01.2011 (doc. 33), ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2° c.p.c., del 24.03.2011 (doc. 34), processo verbale di vendita positiva beni mobili del 26.05.2011 (doc. 35) e dichiarazione del Sig. Sandro Dallavalle all'U.N.E.P. di Montebelluna (doc. 36).

L'auspicata revoca del decreto ingiuntivo di cui è causa dovrà dunque determinare, quale naturale conseguenza, l'integrale ripristino dello stato economico-patrimoniale dei soggetti aggrediti, riportandolo alla condizione antecedente alle azioni esecutive poste in essere.

A tale somma dovrà aggiungersi l'ulteriore risarcimento del pregiudizio, quantificabile anche in via equitativa, subito dall'appellante non solo in dipendenza delle azioni esecutive derivanti dal decreto ingiuntivo di cui è causa, che è da ritenersi indubbiamente illegittimo, ma altresì per il comportamento processuale tenuto dalla controparte che si ritiene essere contrario alla buona fede.

L'odierna appellante pertanto intende proporre anche richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c..


**** * * * *

Con tali premesse pertanto, la ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

- la ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6;
- il Sig. **FRANCESCO ANDREON** (C.F. NDR FNC 35R26 E726D) nato a Lugugnano Val d'Arda (PC) il 26.10.1935 e residente a Conegliano (TV), via Benedetto Croce n. 59, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6;
a comparire avanti la Corte d'Appello di Venezia, Sezione designanda, per l'udienza che ivi sarà tenuta il giorno **27 gennaio 2014, ore 9.00 e ss.**, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti


CONCLUSIONI

Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 84/13 Sent., n. 2628/09 Cont., n. 1536 e n. 427 Rep., pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, il 27.03.2013 e depositata in cancelleria in pari data, accogliere il presente appello e di conseguenza l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata in primo grado, in particolare:

IN VIA PRELIMINARE

Si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in questa sede impugnata, stante il fumus boni iuris delle ragioni dell'appello esposte in narrativa, nonché il periculum in mora, posto che una nuova esecuzione forzata comporterebbe danni irreparabili all'appellante, economicamente provata dalle azioni esecutive fino ad ora subite.

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

ANCORA IN VIA PRELIMINARE:

Accertarsi e dichiararsi che la società Andreon Arredamenti s.r.l. non è legittimata, per i motivi di cui in narrativa ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti, a richiedere il pagamento di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, e per l'effetto, revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1347/09.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/2000, emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza in favore di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. non hanno natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò, dichiarare che nessun diritto di credito può vantare la società Andreon Arredamenti s.r.l. o il sig. Francesco Andreon nei confronti di Essedi s.a.s. e, per l'effetto, revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1347/09, con conseguente caducazione di tutti gli atti esecutivi richiamati in narrativa.


ANCORA NEL MERITO

Posta la provvisoria esecutorietà del citato decreto ingiuntivo nonché la messa in esecuzione del medesimo da parte dell'opposta, condannare il Sig. Francesco Andreon nonché la Andreon Arredamenti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in via solidale, a rifondere, in favore dell'appellante, la somma di € 150.000,00 (comprensiva delle somme percepite tramite esecuzione forzata e dei danni subiti a causa ed in conseguenza della stessa) oltre interessi moratori dalla data di esecuzione al saldo effettivo, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

ANCORA NEL MERITO.

Accertato e dichiarato che la l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1347/ 09

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

proposto dalla Essedi S.a.s. ha dispiegato i propri effetti anche nei confronti del suo legale rappresentante, Sig. Sandro Dallavalle, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1347/09 anche nei confronti del legale rappresentante della Essedi S.a.s., e condannarsi il sig. Francesco Andreon e la società Andreon Arredamenti s.r.l., in solido tra loro, a rifondere, in favore del legale rappresentante dell'appellante, la somma di €150.000,00 (comprensiva delle somme percepite tramite esecuzione forzata e di tutti i danni subiti a causa ed in conseguenza dell'esecuzione forzata subita dal legale rappresentante della Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle S.a.s., Sig. Sandro Dallavalle), oltre interessi moratori dalla data di esecuzione al saldo effettivo, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.


IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE

Nella denegata ipotesi in cui l'On. Corte d'Appello di Venezia dovesse ravvisare l'intervenuta estinzione dell'intero procedimento *a quo*, ivi compresa la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/2000, accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in parte motiva, il diritto di credito della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. nei confronti del Sig. Francesco Andreon e della società Andreon Arredamenti s.r.l., per la prestazione dei servizi resi in esecuzione del contratto di fornitura software intercorso tra le parti, per un importo pari ad € 31.357,00 già in precedenza versati da parte debitrice e, per l'effetto, dichiararsi che nulla deve Essedi Studio s.a.s. al Sig. Francesco Andreon e/o alla società Andreon Arredamenti s.r.l..

IN OGNI CASO

Accertata la mala fede e/o colpa grave della Andreon Arredamenti S.r.l. e del Sig. Francesco Andreon nel procedere mediante ricorso per ingiunzione e, successivamente, mediante esecuzione forzata, ai danni di Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s. e del suo legale rappresentante, per i motivi di cui in

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

narrativa, condannare gli appellati al risarcimento in favore di parte appellante di ogni pregiudizio subito a causa ed in conseguenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa la condanna alle spese per il doppio grado di giudizio, a norma dell'art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per il doppio grado di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Depositano:

A) copia autentica sentenza impugnata n. 84/13 Sent. depositata in cancelleria in data 27.03.2013;

B) Fascicolo relativo al giudizio di primo grado.

Si deposita altresì, riprendendo dalla originaria numerazione:

26) Tribunale di Udine, sent. n. 54/11 del 27.05.2011;

27) atto di opposizione ad esecuzione a firma dell'Avv. Pietro Guidotto;

28) atto di precetto del 18.05.2010;

29) atto di precetto integrativo datato 03.06.2010;

30) atto di precisazione del credito del 15.06.2010;

31) verbale pignoramento mobiliare del 19.07.2010 (n. 2930/2010 R.G. Es.);

32) istanza di vendita datata 30.11.2010;

33) ordinanza di vendita del 19.01.2011;


34) ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2° c.p.c., del 24.03.2011;

35) processo verbale di vendita positiva beni mobili del 26.05.2011;

36) dichiarazione all'U.N.E.P. di Montebelluna.

Ai sensi dell'art. 9 L.488/99 e seguenti modifiche si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 675,00.

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

servanza.

del M.llo-Venezia, li 30.08.2013.

Avv. Gabriella Bonghi

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

sottoscritta Avv. Gabriella Bonghi del Foro di Benevento, in base alla Legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento rilasciata in data 19.12.2011 previa iscrizione al n. 1786/2013 del mio registro professionale, ho notificato per conto della ESSEDI STUDIO e ASSOCIATI di SANDRO AVALLE & C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, copia come all'originale del suo esteso Atto di citazione in appello alla ANDREON DAMENTI S.R.L. (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, nel domicilio presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in 31100 Crocetta del Montello, Largo Porta Altinia n. 6, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale raccomandata a.r. n. AG 76485509799-6 spedita dall'Ufficio Postale di Crocetta del Montello (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale.

-Avv. Gabriella Bonghi-

STUDIO LEGALE BONGHI




VIA

31035 CROCETTA DEL MONTELOTTI

Vecchia snc

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

osservanza.

etta del M.llo-Venezia, li 30.08.2013.

Avv. Gabriella Bonghi

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

ottoscritta Avv. Gabriella Bonghi del Foro di Benevento, in base alla Legge n. 53 del 1.1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di evento rilasciata in n. 1786/2013 del mio registro

ologico, ho notific
LAVALLE & C.
forme all'originale
REDAMENTI S.
tempore, con sede leg
to presso lo studi
viso, Largo Porta
raccomandata a.r.
o (TV) in data corr

N. Raccomandata

76485509799-6



Poste Italiane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-ws18) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ANDREON ACCREDITAMENTI S.R.L. CO AULI GIOVANNI BONDIO e EMANUELA FOTTEGA		N° CIV. TV
	DESTINATARIO LARGO PORTA ALTINIA		
	VIA / PIAZZA 31100		
	C.A.P. COMUNE TREVISO		
MITTENTE	STUDIO LEGALE BONGHI Via Erizzo 136/A		N° CIV. TV
	31035 CROCETTA DEL MONTELLIO (TV)		
	Tel. e Fax 0423-86352 - Cell. 333-2609462 email: studiolegalebongi@gmail.com		
	C.A.P. COMUNE p.iva 01348380625		

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrasegnare la
casella interessata

A.R.



1095


36/A

ta Vecchia snc

Cell. 333.2609462

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE




STUDIO LEGALE BONGHI


RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Per la iscrizione al n. 1787/2013 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della EDI STUDIO e ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, copia conforme all'originale del su esteso Atto di citazione in appello al Sig. FRANCESCO Andreon (C.F. NDRFNC35R26E726D) residente Via Benedetto Croce, 59 - 31035 Conegliano (TV), nel domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in 3100 Treviso, Largo Porta Altinia n. 6, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. AG 76485509800-8 spedita dall'Ufficio Postale di Crocetta del M.tello (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale.

- *Avv. Gabriella Bonghi*



STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Per via iscrizione al n. 1787/2013 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della SEDI STUDIO e ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, copia conforme all'originale del su esteso Atto di azione in appello al Sig. FRANCESCO Andreon (C.F. NDRFNC35R26E726D) residente Via Benedetto Croce, 59 - 31035 Conegliano (TV), nel domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in 3100 Treviso, Largo Porta Altinia n. 6, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. AG 76485509800-8 spedita dall'Ufficio Postale di Crocetta del M.llo (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Gabriella Bonghi

N. Raccomandata **76485509800-8**

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8181e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ANDREON FRANCESCO S/O AVV. GIANNI BONOTTO E EMANUELA BOTTEGA	
	LARGO PORTA ALTINIA VIA / PIAZZA 31000 C.A.P. COMUNE TREVISO	6 N° CIV. TV PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE BONGHI Via Erizzo 136/A 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) Tel. e Fax 0423 86352 - Cefl. 333 2609462 email: studiolegalebonghi@gmail.com COMUNE p.iva 01348380625	N° CIV. PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata A.R.

10/5

o, 136/A
enziata Vecco

19/04/2013 12:19
6352
63576
Cefl. 333 2609462
TASSE